



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ANCONA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1417/10

UDIENZA DEL

03/05/2011

ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |         |                       |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ROSELLINI        | ADRIANO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GUERCI           | GIANNI  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MANCINI BIANCINI | PAOLO   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |                  |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |                  |         |                       |

SENTENZA

N°

158/3/11

PRONUNCIATA IL:

3 MAG 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10 MAG 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1417/10  
depositato il 15/10/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 709110170366 TASSE AUTO 2007  
contro REGIONE MARCHE

proposto dal ricorrente:  
EMANUELE

VIA

60036 MONTECAROTTO AN

IL SEGRETARIO  
(Loretta Tinti)  
*L. Tinti*



**dariodibello@dottorini.com**

Svolgimento & motivi.

**dariodibello@dottorini.com**

Il ricorso muove dalla considerazione che per le auto "storiche" ( e nella specie non vi è dubbio sulla ricomprensione in questo concetto dell'auto de qua, immatricolata entro il 31.12.1985) non è dovuta l'imposta di circolazione pretesa dall'Ente Regione, ma soltanto una tassa forfettaria regolarmente pagata.

Questo ribatte che l'esenzione richiederebbe non soltanto la data di immatricolazione, ma anche l'iscrizione del singolo autoveicolo al "Registro storico" tenuto dall'A.S.I.. Si osserva che secondo la legge dello Stato – unica abilitata a disciplinare un'imposta che resta statale anche se il provento ne è devoluto alle Regioni – l'iscrizione è senza alcun dubbio del tutto facoltativa e influisce, se mai, sul valore commerciale dell'oggetto specificamente iscritto, ma non mai sulla esenzione fiscale che compete in relazione alla individuazione (questa sì necessaria) da parte dell'A.S.I. A) di un termine temporale ante quem ; B) (per gli autoveicoli non ultratrentennali, ma ultraventennali, e a garanzia del " particolare" interesse storico) della "particolare tipologia costruttiva" (in sostanza la categoria di provenienza e marca): il che nella specie è pacificamente avvenuto, rientrando l'autoveicolo ultraventennale de quo in una delle categorie, tipi e modelli individuati dall'ASI. Non era invece sicuramente necessaria l'individuazione della specifica auto del ricorrente, non essendo l'esenzione, come detto, ad essa subordinata nel sistema e nella lettera e nello spirito della legge di esenzione. Per sola completezza sarà forse il caso di soggiungere che ritenere il contrario comporterebbe per l'aspirante all'esenzione non tesserato all'ASI oneri relevantissimi per "visita dell'auto e perizia tecnica"; né può opporsi che per gli iscritti all'ASI la registrazione può essere gratuita, visto che una tale iscrizione sostanzialmente coattiva sarebbe in totale contrasto con la libertà (anche negativa : diritto di non associarsi) di associazione sancita dalla Corte costituzionale fin dai primi anni del suo funzionamento.

Il contrario convincimento della difesa regionale, apparentemente irriducibile, deriva dal comprensibile tentativo di valorizzare il disposto di una disposizione sicuramente illegittima e comunque inefficace ("telum imbellis sine ictu") contenuta in una legge regionale che sicuramente, secondo il conclamato avviso della Corte, sarebbe stato meglio non fare.

Tale conclusione è già stata raggiunta dalla grande maggioranza delle sentenze risultanti in questa (ed in altre) sedi, per cui non potrebbe giustificarsi una compensazione delle spese di giudizio: con la sentenza di accoglimento, tali spese vanno dunque poste a carico dell'Ente pubblico soccombente. Esse si liquidano in complessivi Euro 300,00.= equitativamente ed omnicomprensivamente e tenendo anche conto che il ricorrente ha provveduto personalmente alla sua difesa

P. Q. M.

La Commissione

ACCOGLIE

il ricorso e condanna l'Ente resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio liquidate equitativamente in Euro 300,00.=

Ancona, 03.05.2011

Il Presidente - estensore

**dariodibello@dottorini.com**

